REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO

Art. 1 - Inquadramento

Il presente Regolamento viene emanato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino ai sensi degli artt. 29 n. 1 lett. b) e 32 della legge n. 247/2012, le cui disposizioni si intendono espressamente richiamate.

Le Commissioni sono articolazioni interne del Consiglio dell'Ordine, a cui vengono attribuite dal Consiglio specifiche competenze per materie o aree tematiche. Esse hanno funzioni consultive, conoscitive, propositive e referenti.

Art. 2 - Competenze

Le Commissioni svolgono le attività di competenza con autonomia funzionale e organizzativa, in conformità ai programmi e agli indirizzi deliberati dal Consiglio dell'Ordine.

Ogni Consigliere dell'Ordine può partecipare alle riunioni di tutte le Commissioni.

Art. 3 - Composizione delle Commissioni e nomina dei Componenti

Le Commissioni sono formate da un numero variabile di componenti, con un minimo di tre, in base a quanto stabilito dal Consiglio per le esigenze di ogni singola Commissione.

Ogni Commissione è coordinata da uno o più Referenti nominati tra i Consiglieri dell'Ordine, con l'incarico di riferire al Consiglio sulle attività della Commissione con cadenza almeno mensile.

I componenti di ogni Commissione sono nominati dal Consiglio dell'Ordine e scelti anche tra gli avvocati iscritti all'Albo che abbiano comunicato la loro disponibilità e dichiarato la propria competenza nella materia di cui si occupa la Commissione cui verranno designati.

Ogni Commissione dovrà essere composta da almeno un Avvocato di età inferiore a 35 anni per le Commissioni con tre componenti, da almeno due componenti infratrentacinquenni per le Commissioni con più di tre componenti, fatta eccezione per il caso in cui nessun iscritto infratrentacinquenne abbia espresso la propria disponibilità ad essere nominato membro della Commissione.

Art.4 - Ineleggibilità e incompatibilità

Gli avvocati iscritti all'Albo non potranno essere nominati quali membri delle Commissioni in presenza di sanzioni disciplinari a proprio carico quando non siano decorsi 5 anni dalla comunicazione ed esecuzione della sanzione e/o in caso di mancato assolvimento degli obblighi formativi.

Non potranno essere nominati come componenti delle Commissioni i Presidenti delle Associazioni Forensi.

Non potranno essere nominati nella stessa Commissione più di tre membri che siano rappresentanti del direttivo della medesima Associazione Professionale.

In ciascuna Commissione non potrà essere nominato più di un componente appartenente al medesimo Studio professionale.

Art. 5 - Decadenza dalla nomina e alternanza degli incarichi

In caso di mancata partecipazione ai lavori della Commissione da parte di un componente per più di tre sedute consecutive o per quattro sedute annuali, il referente è tenuto a comunicarlo al Consiglio che dovrà provvedere – salva la valutazione di idonee giustificazioni per le assenze –alla sua sostituzione. Il componente della Commissione escluso a causa delle assenze non potrà accedere a nuova nomina quale componente di alcuna Commissione.

Ad ogni nuova consiliatura, il Consiglio provvederà alla sostituzione mediante nuove nomine di almeno la metà dei componenti di ciascuna Commissione.

I componenti non possono essere nominati per la medesima Commissione per oltre due mandati.

Il componente di una Commissione che riceva una sanzione disciplinare e/o non ottemperi agli obblighi formativi è tenuto a darne immediata comunicazione; egli decade dall'incarico ed é automaticamente sostituito dal Consiglio.

Art. 6 - Decisioni

Le Commissioni, per il tramite dei coordinatori, sottopongono le proprie eventuali proposte al Consiglio.

Art. 7 - Riunioni e verbalizzazione

Le Commissioni si riuniscono di norma presso i locali del Consiglio dell'Ordine e possono svolgere i propri lavori anche mediante consultazioni informali o condotte per via informatica.

Le Commissioni redigono il verbale dei lavori; il verbale è steso da un componente della Commissione senza alcun ausilio da parte del personale degli uffici.

Art. 8-Norma Transitoria

In via eccezionale e convenzionale, si stabilisce che, stanti le vicende legate alle elezioni del Consiglio dell'Ordine ed al regime di prorogatio che ha caratterizzato lo stesso, unicamente per coloro i quali facevano già parte delle medesime Commissioni prima dell'avvio della consiliatura durata 5 anni (dal 2012 a 2017) l'esperienza pregressa si considera, ai fini del presente Regolamento, come un unico mandato ed altrettanto lo è quello relativo alla vigente consiliatura (Ottobre 2017-31 Dicembre 2018).

Il presente regolamento è stato approvato nella seduta consiliare del 5 febbraio 2018